

SENATO DELLA REPUBBLICA

X COMMISSIONE

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

RIUNIONE DEL 5 MAGGIO 1949

(11^a in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MACRELLI

INDICE

Disegni di legge:

(Discussione e approvazione)

« Adegua-mento della misura delle tasse pre-
viste dal testo unico dei provvedimenti sul-
l'emigrazione » (N. 310):

MOMIGLIANO, <i>relatore</i>	Pag. 89
GRAVA	90
MORO, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>	91

(Seguito della discussione)

« Scioglimento dell'ente morale « Alleanza
cooperativa torinese » (N. 271):

PRESIDENTE	92
D'INCÀ, <i>relatore</i>	92

La riunione ha inizio alle ore 10,15.

Sono presenti i senatori: Angelini Cesare, Barbareschi, Baroggi, Bibolotti, D'Aragona, De Luzenberger, D'Inca, Falck, Farina, Gortani, Grava, Jannuzzi, Macrelli, Momigliano, Pezzini, Rubinacci, Salvagiani, Tambarin, Vigiani, Zane.

È presente altresì alla riunione il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri, onorevole Moro.

ANGELINI CESARE, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Adegua-mento della misura delle tasse pre-
viste dal testo unico dei provvedimenti sul-
l'emigrazione » (N. 310).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Adegua-mento della misura delle tasse previste dal testo unico dei provvedimenti sull'emigrazione ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Momigliano.

MOMIGLIANO, *relatore*. Dovrei ringraziare l'egregio Presidente per l'incarico che mi ha dato, ma il mio è un ringraziamento a denti stretti (*ilarità*), perchè mi illudevo che si trattasse di un disegno di legge riguardante l'emigrazione continentale, che è quella che io conosco per essere vissuto a lungo in zone di emigrazione del Continente europeo. Comunque, ho accettato l'incarico dal nostro Presidente e riferirò su questo problema, che è di portata molto modesta.

Questo progetto di legge è basato sopra due criteri: in primo luogo esso si prefigge l'ade-guamento delle tasse di emigrazione rispetto al mutato valore della moneta e, in secondo luogo, tende a segnare quasi la direttiva di

una politica favorevole al principio dell'emigrazione in contrapposizione alla politica antiemigratoria che aveva seguito il regime fascista, che cercava di frenare l'uscita dei connazionali dal nostro territorio e faceva del tutto, anzi, per richiamare in patria il maggior numero possibile di emigrati.

Oggi, in base al mutato valore della moneta, si propone di aumentare le tasse sull'emigrazione nel rapporto da 1 a 20. Queste tasse da aumentare sono quella di concessione della patente di vettore di emigrazione, quella relativa alla autorizzazione consolare per i piroscafi non iscritti in patente e la tassa per l'assenso alla nomina di rappresentante di vettore.

In ordine, invece, al criterio di favorire in qualche modo l'emigrazione, il progetto di legge stabilisce questi due principi: 1) non adeguare al mutato valore della moneta la tassa di imbarco per l'uscita, mantenendola inalterata come è stata fino ad oggi e cioè, mi pare, di lire 90 per ogni imbarco; 2) ripristinare la tassa di imbarco per il ritorno degli emigrati, che era stata soppressa, appunto, per la politica antiemigratoria seguita dal regime fascista. Questa tassa per l'imbarco di ritorno corrisponde soltanto ai tre quarti della tassa di imbarco per l'uscita dal territorio nazionale.

All'articolo 2 è stabilita un'altra tassa per i piroscafi i quali non sono iscritti in patente di vettore, ma hanno l'autorizzazione a compiere i viaggi in servizio dell'emigrazione. Questa tassa è di lire 2 per ogni tonnellata di stazza netta del piroscafo.

È fissato, poi, il principio che tutte le tasse vengano devolute all'erario, mentre antecedentemente erano devolute ad uno speciale fondo per l'emigrazione, che è stato soppresso.

È stabilito, inoltre, che tutte le tasse siano a carico dei vettori o dei rappresentanti delle navi. Infine è sancito che sono a carico dei vettori tutte le spese relative al pagamento delle indennità per le visite prescritte dalla legge per le navi che devono essere autorizzate a fare questi servizi di emigrazione.

Il contenuto del disegno di legge è, in sintesi, tutto qui. Se volessi fare un po' di polemica, potrei dissentire da qualcuno dei prin-

cipi contenuti nella relazione ministeriale, non dalla sostanza del progetto. Quando la relazione connette questi piccoli ritocchi di tasse al grande problema della politica migratoria, mi pare che questa sia una esagerazione, perchè non sono poche lire di agevolazione che possono avere una influenza sullo sviluppo dell'emigrazione. Questo anche per quel che riguarda il ripristino della tassa di imbarco per il ritorno degli emigrati: si dice che esso sia contrario alla politica antiemigratoria che era stata seguita dal regime fascista, ma io penso che non si può nemmeno supporre un principio di questo genere per cui l'emigrante debba incontrare degli ostacoli per il suo ritorno, perchè egli è un libero cittadino italiano e, quando lo desidera, per ragioni di lavoro o familiari, deve avere sempre la massima libertà di tornare in patria.

Ma questa è una piccola nota polemica che non conta. Concludo, pertanto, proponendo alla Commissione l'approvazione integrale di questo disegno di legge.

GRAVA. Desidero fare una osservazione, anche perchè è presente l'onorevole Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Non vorrei che questo aumento di tariffe per le tasse imposte ai vettori influisse a peggiorare il trattamento dei nostri emigranti. A questo proposito raccomando che i commissari i quali, per legge, prestano servizio sulle navi che effettuano il trasporto degli emigranti non siano sempre gli stessi, ad evitare che essi acquistino familiarità nei confronti del vettore e che conseguentemente il trattamento agli emigranti possa essere più facilmente reso peggiore da parte dei vettori stessi. Il sistema attuale non è ottimo — può essere buono — ma non vorrei che diventasse pessimo e che i vettori si rifacessero sugli emigranti delle tasse aumentate che essi devono pagare. Oggi, però, il problema non è molto urgente, in quanto la nostra emigrazione non ha preso quello sviluppo che si desidererebbe.

Una seconda cosa vorrei raccomandare. Forse non è ancora giunto il momento, perchè non conosciamo le direttive generali della politica migratoria del Governo, ma penso che sarebbe utile riassumere tutte le disposizioni di legge relative all'emigrazione in un testo

unico; e questo potrà essere fatto nel modo più opportuno quando sarà costituito il Consiglio dell'emigrazione.

Queste sono le osservazioni che mi permettono di fare all'onorevole Sottosegretario per gli affari esteri ed anche al Ministro del lavoro, soprattutto per quel che può riguardare il trattamento dei nostri emigranti.

MORO, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo accetta le osservazioni che sono state fatte.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo ora alla discussione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Gli articoli 18 (comma 5°), 20 (comma 2°), 23, 26 (comma 2°) e 28 (commi 1° e 2°) del testo unico dei provvedimenti sull'emigrazione approvato con regio decreto-legge 13 novembre 1919, n. 2205, convertito in legge con la legge 17 aprile 1925, n. 473, sono sostituiti dai seguenti:

« *Articolo 18 (comma 5°)*. — La patente è valida per un anno, soggetta, di volta in volta, ad una tassa di concessione di lire 120.000 per ogni piroscafo iscritto e vincolata ad una cauzione non inferiore a lire 60.000 di rendita in titoli dello Stato che verrà fissata dal Ministero degli affari esteri, secondo l'importanza delle operazioni.

« *Articolo 20 (comma 2°)*. — Le licenze consolari di cui al comma precedente sono sottoposte alla tassa di lire 2 per ogni tonnellata di stazza netta.

« *Articolo 23*. — Ogni provvedimento di assenso da parte del Ministero degli affari esteri alle proposte di vettori per nomina di rappresentanti sarà sottoposto al pagamento di una tassa di lire 1000 da corrispondersi dal vettore per ogni concessione di rappresentanza.

« *Articolo 26 (comma 2°)*. — È stabilita a carico dei vettori e dei capitani dei piroscafi muniti di licenza consolare a norma dell'articolo 20, una tassa per i viaggi di ritorno degli emigranti dai porti transoceanici ad un porto italiano nella misura corrispondente ai tre

quarti di quella stabilita dal precedente comma.

« La tassa di cui al comma precedente è accertata dagli Ispettori di frontiera per gli Italiani all'estero del primo porto nazionale di approdo del piroscafo in base all'elenco nominativo degli imbarcati, controllato dall'Ispettore predetto con il concorso del Commissario governativo viaggiante sullo stesso piroscafo.

« Indipendentemente dalla consegna dell'elenco di cui all'articolo 185 del regolamento sull'emigrazione approvato con regio decreto 10 luglio 1901, n. 375, l'Ispettore di frontiera può prendere visione dei documenti di bordo e valersi degli altri mezzi che riterrà opportuni per il controllo di sua competenza.

« La tassa per i viaggi di ritorno deve essere versata alla Sezione di tesoreria entro otto giorni dalla data dell'ordinativo di versamento emesso dall'Ispettore.

« Nei casi di ritardo, decorrono a carico dei vettori, dei capitani di piroscafo comunque muniti di licenza per servizio di emigrazione, gli interessi legali per il periodo di mora da liquidarsi a cura del Ministero degli affari esteri e dell'Ispettorato di frontiera.

« *Articolo 28 (commi 1° e 2°)*. — L'imbarco degli immigranti dovrà dal vettore effettuarsi nei porti d'imbarco indicati nella prima parte dell'articolo 5.

« È vietato, salvo casi di forza maggiore, il trasbordo di emigranti in porti esteri, che non siano di là dell'Oceano, ed è pure vietato di inviare emigranti ad imbarcarsi a qualunque porto non italiano. In entrambi i casi si può fare eccezione al divieto, con permesso speciale dato dal Ministero degli affari esteri, nell'interesse degli emigranti.

« Nel caso che il Ministero degli affari esteri, a norma del precedente comma, permetta di inviare emigranti anche per via terra, ad imbarcarsi in porti stranieri, la relativa autorizzazione sarà subordinata al pagamento della tassa prevista dalla prima parte dell'articolo 26 che è a carico del vettore o degli enti che siano all'uopo autorizzati all'avviamento e all'imbarco in porti esteri di emigranti diretti a porti transoceanici ».

(È approvato).

Art. 2.

Le navi di qualsiasi bandiera non iscritte in patente di vettore che ottengano, in via eccezionale e transitoria, una licenza dal Ministero degli affari esteri a compiere singoli viaggi transoceanici di andata e ritorno in servizio di emigrazione, sono soggette di volta in volta al pagamento della tassa di lire 2 per ogni tonnellata di stazza netta.

Per i viaggi di ritorno le navi nelle condizioni di cui sopra non sono tenute a munirsi della licenza consolare di cui all'articolo 20 del testo unico dei provvedimenti sull'emigrazione, mentre sono soggette al pagamento della tassa di cui al comma 2 dell'articolo 26 del testo unico succitato, modificato con la presente legge.

(È approvato).

Art. 3.

Le tasse di cui agli articoli precedenti sono integralmente devolute all'Erario.

(È approvato).

Art. 4.

Le spese e le indennità per le visite previste dalla legge e dal regolamento sull'emigrazione, nonché per le ispezioni disposte dalle autorità competenti alle navi iscritte in patente di vettore di emigranti, o con licenza provvisoria o in servizio di lunga navigazione, sono a carico del vettore o del rappresentante della nave. Con decreto del Ministero degli affari esteri di concerto col Ministero del tesoro verranno determinate le misure delle indennità spettanti ai funzionari ed agenti governativi per le visite di cui al comma precedente e le modalità per il pagamento delle indennità stesse.

(È approvato).

Art. 5.

Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 3 del regio decreto-legge 28 luglio 1929, n. 1363.

(È approvato).

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(È approvato).

Pongo ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge:
« Scioglimento dell'ente morale " Alleanza cooperativa torinese " » (N. 271).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Scioglimento dell'ente morale " Alleanza cooperativa torinese " », d'iniziativa del senatore Castagno e di altri senatori.

Debbo comunicare alla Commissione che mi è pervenuta una lettera da parte del Ministro del lavoro, il quale si dichiara spiacente di non poter intervenire alla riunione della Commissione perchè impegnato nella discussione pel fondo accantonamento per gli impiegati; mi comunica che il Sottosegretario, onorevole La Pira, è anch'egli impegnato, dovendo presenziare alla riunione dell'undecima Commissione della Camera dei deputati, ed infine mi esprime la speranza che non vi sia nessuna difficoltà a rinviare l'esame del provvedimento ad altra seduta.

D'INCA, *relatore*. La domanda di rinvio che ha fatto il Ministro avrei dovuto farla anch'io, a causa, principalmente, di una involontaria dimenticanza, non avendo portato con me gli appunti della mia relazione, che concernono anche proposte pregiudiziali ai fini della discussione esauriente del disegno di legge. Ad ogni modo, prescindendo da questo, avrei dovuto richiedere precisazioni al proponente la legge, perchè sono stato preso da scrupoli di carattere giuridico sulla formulazione della legge stessa e sulla sua attuazione pratica, specialmente in ordine al trasferimento del capitale, che si dice vada ad un « ente succes-

sore» astrattamente indicato. Il mio scrupolo non è, evidentemente, privo di fondamento obiettivo, tanto che lo stesso senatore Castagno mi ha presentato una proposta di modificazione di due articoli, mi pare il primo e il quinto, da fondersi in uno. Da qui si vede che anche i proponenti la legge o, per lo meno, il primo proponente sono mossi dagli stessi scrupoli.

Avrei qualche cosa d'altro da dire: in relazione a quanto già rilevato in precedenza, il senatore Castagno mi ha presentato una dichiarazione sottoscritta da parecchi soci della Alleanza cooperativa torinese — un centinaio, mi pare — i quali sostengono la necessità dello scioglimento dell'ente morale. Ora, io dico

che, trattandosi di un ente morale regolarmente istituito, che ha una vita d'oltre un decennio, questa dichiarazione dal punto di vista giuridico mi lascia perplesso, in specie in ordine alla sua autenticità. Non metto in dubbio che le firme siano autentiche, ma il loro numero non è sufficiente a tranquillizzare la nostra coscienza giuridica e, secondo me, se mai, s'impone una deliberazione *ad hoc* dell'assemblea generale dei soci, che sono oltre 70.000.

PRESIDENTE. Rinvio, allora, il seguito della discussione ad altra seduta.

La riunione termina alle ore 10,30.